



Indennità di 600 euro prevista dal decreto “Cura Italia”

Il Presidente dell’INPS ha annunciato che la finestra per poter fare domanda con modalità telematica potrebbe essere fissata per la prossima settimana ipotizzando un **“click day”** in forza del fatto che le risorse stanziare sono limitate. Di conseguenza si darà precedenza alle domande arrivate prima e, una volta raggiunto il limite di spesa, non ne verranno accettate altre.

Entro questa settimana dovrebbe arrivare una circolare con cui verranno spiegate le modalità per richiedere il contributo rivolto a professionisti titolari di partita Iva e co.co.co iscritti alla gestione separata INPS alla data del 23/02/2020, artigiani e commercianti, lavoratori stagionali del turismo e del settore agricolo e lavoratori dello spettacolo.

Sono esclusi i professionisti iscritti alle casse di previdenza privatizzate cui potranno accedere, secondo criteri di priorità e distribuzione ancora da definire, al “Fondo per il reddito di ultima istanza”.

In attesa della circolare è stato anticipato che **la domanda per l’indennità si potrà inoltrare solo avendo a disposizione il Pin INPS.**

Di seguito si riportano gli articoli 27 e 28 del Decreto “Cura Italia”.

Art. 27 - (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

- Ai liberi professionisti titolari di partita Iva** attiva alla data del 23 febbraio 2020 e **ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** attivi alla medesima data, **iscritti alla Gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, **non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- L’indennità di cui al presente articolo **è erogata dall’INPS, previa domanda**, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
- Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.



Art. 28 - (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)

1. ***Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata*** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennità di cui al presente articolo ***è erogata dall'INPS, previa domanda***, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. *3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.*

Busto Arsizio (VA), 19 marzo 2020